



Corpo forestale dello Stato

Supplemento al Bollettino ufficiale

D.C.C. 9 settembre 2014 concernente un bando di concorso interno per titoli a n. 82 posti per l'accesso al corso per la nomina a vice sovrintendente (vacanze al 31 dicembre 2013).

Pubblicato il 9 settembre 2014



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

**BANDO DI CONCORSO PER TITOLI
82 VICE SOVRINTENDENTI 31.12.2013**

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare l'articolo 93 sul personale sospeso e gli articoli 78 e seguenti sulle sanzioni disciplinari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e tenuto conto dei relativi principi generali;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, lett. b), ai sensi del quale la nomina a vice sovrintendente si consegue nel limite del 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso per titoli riservato al personale che alla stessa data possiede la qualifica di assistente capo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n. 201, concernente il regolamento recante disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

VISTO il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato del 5 ottobre 2012, e successive modificazioni, sui trasferimenti a domanda e sulle assegnazioni di personale di nuova nomina;

VISTO il ruolo dei sovrintendenti al 31.12.2013 e verificato che vi risultano a tale data n. 143 posti vacanti, di cui n. 6 a suo tempo accantonati in relazione alle procedure relative all'anno 2012;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 maggio 2014, di individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del citato decreto 201/95, delle categorie dei titoli di servizio, delle modalità di svolgimento del concorso interno teorico pratico per la nomina a vice sovrintendente, compresa la determinazione della prova d'esame e la composizione della

commissione esaminatrice, nonché dei programmi e delle modalità di svolgimento del corso e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso;

RITENUTO possibile bandire un **concorso interno per titoli a n. 82 posti** per l'accesso al corso per la nomina a **vice sovrintendente**, pari al sessanta per cento dei n. 137 posti disponibili al **31 dicembre 2013**;

PRESO ATTO dell'esito dell'appello straordinario pubblicato in data 07/07/2014, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto del 5 ottobre 2012;

PRESO ATTO dei posti, previsti dalla pianta organica, rimasti o divenuti disponibili presso i diversi ambiti territoriali.

SENTITE le organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato;

DECRETA

Art. 1

Concorso interno per titoli

1. In applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è indetto un concorso interno per titoli a n. **82 posti**, pari al sessanta per cento dei posti disponibili al **31 dicembre 2013**, per l'accesso al corso per la nomina a **vice sovrintendente** del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Può partecipare al concorso il personale del Corpo forestale dello Stato che:

- a) riveste la qualifica di assistente capo al 31 dicembre 2013;
- b) non ha riportato nel biennio 2012-2013 sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio, di un quinto di una mensilità o di un decimo di due mensilità, ai sensi dell'articolo 80 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- c) non ha conseguito nel biennio 2012-2013 un giudizio complessivo inferiore a "buono con punti otto";
- d) non risulta, in applicazione dell'articolo 93 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sospeso cautelamente dal servizio.

2. Dei requisiti di cui al comma 1, quello del possesso della qualifica di assistente capo deve essere mantenuto sino al completamento della procedura per la nomina a vice sovrintendente mentre l'assenza di sanzioni della gravità indicata alla lettera b) deve permanere sino all'avvio del corso di cui all'articolo 6, durante il cui svolgimento si renderà invece applicabile l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 201/95 in tema di espulsione dal corso. L'assenza di giudizi complessivi del livello indicato alla lettera c) deve permanere per tutti gli anni successivi che eventualmente precedono quello in cui ha avvio il corso.

3. L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 1, può avvenire in qualsiasi momento ed è disposta con decreto del capo del Corpo.

Art. 3

Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al concorso sono compilate e presentate esclusivamente **on-line** tramite invio sui siti Intranet ed Extranet del Corpo forestale dello Stato, sotto la voce "concorsi", seguendo le istruzioni per la compilazione fornite dal sistema.

2. Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è il **3 ottobre 2014 alle ore 12,00**, tenendo presente che, per il rispetto di detto termine, rileva il momento dell'invio registrato dal sistema informatico del Corpo forestale dello Stato, a prescindere dal momento di accesso alla domanda on-line. La domanda non deve essere consegnata o spedita in forma cartacea. Il candidato, la cui domanda di partecipazione risulti prodotta fuori termine, viene escluso dal concorso. La domanda può essere modificata prima della scadenza; dopo la scadenza resta rilevante esclusivamente l'ultima versione tempestivamente inviata. Anche dopo la scadenza del termine di presentazione, la domanda può essere consultata, restando comunque immutabile; in ogni caso deve essere stampata dal candidato e conservata per ogni eventuale richiesta dell'Amministrazione.

3. Nella domanda di partecipazione, il candidato dichiara:

- a) la qualifica, il cognome, il nome, codice fiscale, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, oltre che l'indirizzo e-mail e il numero di telefono per eventuali comunicazioni;
- b) l'ufficio presso il quale presta servizio;
- c) di rivestire la qualifica di assistente capo già al 31.12.2013, e di possederla tuttora;
- d) di non aver riportato nel biennio 2012-2013, né successivamente, sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio, di un quinto di una mensilità o di un decimo di due mensilità, di cui all'articolo 80 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- e) di non aver conseguito nel biennio 2012-2013, un giudizio complessivo inferiore a "buono con punti otto";
- f) di essere disposto a raggiungere, a fine corso, qualsiasi sede assegnata.

4. Il candidato nella domanda indica inoltre i titoli di servizio della categoria B) e C) previsti al successivo articolo 4 di cui intende avvalersi. Con specifico riferimento alla categoria B), al fine della valutazione del servizio, il candidato dichiara altresì nella domanda la sede della Stazione e la durata del periodo ininterrotto di servizio con i compiti connessi alla posizione di comandante, specificando la data iniziale e l'eventuale data finale o l'eventuale permanenza dei detti compiti alla data della domanda. Nell'ambito della categoria C), dello specifico titolo costituito da ricompensa al merito civile, al valor civile o al valor militare, il candidato comunque indica, nella domanda di partecipazione al concorso, il livello, la tipologia, la causale e la data di rilascio; qualora tale titolo non sia già acquisito nel proprio stato matricolare e non sia altrimenti direttamente riscontrabile, l'Amministrazione inviterà il candidato a far pervenire idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

5. Non sono oggetto di valutazione i titoli di cui al comma 4, pur posseduti dal candidato, non dichiarati nella domanda di partecipazione o dichiarati senza tutti gli elementi indispensabili per l'individuazione e il riscontro, quand'anche risultanti negli atti matricolari.

Art. 4

Valutazione dei titoli di servizio

1. La commissione esaminatrice del concorso procede alla valutazione dei titoli di servizio, acquisiti nel ruolo degli agenti ed assistenti, rientranti nelle tipologie sotto indicate e all'attribuzione dei seguenti punteggi entro il limite massimo di categoria:

Categoria A) fino a punti 1 per le note informative del triennio 2010-2012:

punti complessivi del triennio:	30	29	28	27	26	25	< 25
punti	1,00	0,70	0,40	0,20	0,10	0,05	0,00;

Categoria B) fino a punti 3 per il servizio espletato entro il 31 dicembre 2013 in Stazioni, posti fissi, NOS e NOC del Corpo con il compito di comandante, per uno o più dei periodi ininterrotti sotto indicati:

	<u>punti</u>
almeno 3 anni	...3
almeno 2 anni e 180 giorni	...2,5
almeno 2 anni	...2
almeno 1 anno e 180 giorni	...1,5
almeno 1 anno	...1
almeno 180 giorni	...0,5

Per anno si intende un periodo ininterrotto di 365 giorni o di 366 se include un anno bisestile.

Ai fini della valutazione del punteggio da attribuire, l'assenza temporanea per infermità o per altra causa di impedimento allo svolgimento dei compiti di cui sopra, sempreché per periodo inferiore a quattro mesi, non configura interruzione del periodo di servizio, qualora già espletato per una durata almeno doppia rispetto a quella dell'assenza e poi ripreso al termine dell'assenza. L'assenza temporanea inferiore ad un mese non configura comunque interruzione.

Per le stazioni aggregate, ai fini dell'attribuzione del punteggio va considerato comandante anche il primo in ruolo presso la stazione aggregata. Nel caso, eccezionale, in cui i compiti tipici della posizione di comandante risultino essere stati ufficialmente conferiti a soggetti diversi dal primo in ruolo, il punteggio spetta solo al soggetto ufficialmente incaricato anziché al primo in ruolo.

Categoria C): fino a punti 1 per le seguenti ricompense, il cui attestato sia stato formalmente rilasciato entro il 31 dicembre 2013:

<u>tipologia</u>	<u>punti</u>
medaglia al merito civile o al valor civile o decorazione al valor militare	0,80
encomio solenne del Ministro delle politiche agricole, al. e for.	0,60
promozione per merito straordinario	0,60
encomio del capo del C.F.S.	0,40
lode del capo del C.F.S.	0,20
pubblica benemerenzza al merito civile o al valor civile	0,20

Le medaglie, decorazioni e pubbliche benemerenzze di cui sopra sono quelle di cui all'articolo 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1958, n. 13 e all'articolo 1411 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Rientrano inoltre tra le ricompense civili valutabili anche quelle rilasciate, ai sensi del D.P.C.M. 22 ottobre 2004, e poi del D.P.C.M. 19 dicembre 2008 dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione civile; in particolare, il punteggio di 0,20 relativo a questa tipologia di pubblica benemerenzza è attribuito per ogni attestazione di pubblica benemerenzza di nuova fascia o classe.

Le promozioni per merito straordinario, gli encomi e le lodi di cui sopra sono valutabili solo se rilasciati ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 201/99, con esclusione di qualsiasi titolo analogamente denominato rilasciato in precedenza.

Categoria D) fino a punti 4 per l'anzianità complessiva di servizio al 31 dicembre 2013 nel ruolo degli agenti ed assistenti e specificamente punti 0,20 per ogni anno di servizio successivo al quindicesimo, senza attribuzione di punti per qualsiasi frazione di anno.

2. Nell'ambito delle suddette singole categorie, la commissione esaminatrice apporta le eventuali necessarie specificazioni in merito ai titoli valutabili ed ai criteri per l'attribuzione dei rispettivi punteggi, prima della disamina delle domande di partecipazione.

3. L'Amministrazione invia alla commissione esaminatrice le domande di partecipazione con i titoli di servizio prodotti da ciascun candidato o, sempreché dichiarati, comunque individuati.

Art. 5

Approvazione della graduatoria del concorso e dichiarazione dei vincitori

1. La graduatoria del concorso viene formata sulla base del punteggio attribuito a ciascun candidato dalla commissione esaminatrice e, a parità di punteggio, dell'ordine di ruolo al 31 dicembre 2013.

2. Con decreto del capo del Corpo, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria con riferimento al numero dei posti disponibili per il concorso.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 6

Corso di formazione

1. I vincitori del concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione di almeno tre mesi, con esame finale, anche congiuntamente agli aventi diritto all'ammissione al corso in base agli altri concorsi a vice sovrintendente che dovessero risultare eventualmente già espletati per la stessa o altra annualità.

2. Entro il ventesimo giorno didattico dall'inizio del corso sono possibili ulteriori ammissioni al corso in base a scorrimento della graduatoria del concorso per dimissioni o espulsioni; dopo il detto termine i posti che tornano disponibili costituiscono vacanze per la successiva procedura concorsuale.

3. Il corso, cui attende la Scuola del Corpo, verte sulle materie previste dal relativo programma didattico di cui al decreto del Capo del Corpo 24 luglio 2013, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo in data 29 luglio 2013, salvo eventuali modifiche entro la data di avvio del corso.

4. Al termine del corso gli allievi sostengono come esame finale una prova scritta consistente in un questionario articolato su sessanta (60) domande con risposta a scelta multipla inerenti alle materie di insegnamento, al cui superamento è subordinata la nomina a vice sovrintendente. Sono attribuiti punti 0,8 per ognuna delle prime venti domande esatte, 0,5 per ognuna delle ulteriori venti, 0,2 per la quarantunesima o ulteriore risposta esatta, punti 0 per ogni risposta omessa o multipla e punti -0,06 per ogni risposta errata. Superano l'esame solo coloro che conseguono un punteggio non inferiore a 18 dei 30 punti disponibili.

5. Le modalità di svolgimento del corso e dei relativi esami sono stabilite con apposito decreto del Capo del Corpo.

Art. 7

Assegnazione agli uffici/strutture

1. Il numero dei posti a concorso è ripartito tra gli uffici/strutture, nel rispetto della pianta organica del Corpo, secondo il piano di ripartizione territoriale allegato, facente parte integrante del presente decreto.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, prima delle assegnazioni agli uffici/strutture, il numero di posti previsti dal piano di ripartizione cui al comma 1 per il singolo ambito territoriale divenisse superiore a quello dei posti vacanti nel ruolo dei sovrintendenti nell'ambito stesso in base alla pianta

organica, l'Amministrazione, per l'eccedenza, individuerà negli altri ambiti i posti da coprire, discrezionalmente, comunque nel rispetto della pianta organica.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse ampliato il numero dei posti da coprire con assunzioni di idonei del concorso bandito con il presente decreto, la distribuzione territoriale degli ulteriori posti sarà comunque effettuata nel rispetto della pianta organica in linea con gli stessi criteri alla base della ripartizione di cui al comma 1.

4. L'elenco dei posti presso i cui uffici/strutture assegnare, con decorrenza successiva al superamento del corso, il complesso dei relativi frequentatori, è reso noto prima dell'inizio del corso e sarà poi rettificabile dal Capo del Corpo solo con provvedimento adeguatamente motivato. I posti del detto elenco sono individuati nell'ambito di quelli residui dell'appello straordinario e di quelli resisi disponibili a seguito del medesimo.

5. L'assegnazione all'ufficio/struttura è disposta, prima dell'inizio del corso, condizionata alla successiva nomina a vice sovrintendente a fine corso, nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 9, comma 10, del decreto del Capo del Corpo 5 ottobre 2012 e successive modifiche.

6. Qualora allo stesso corso siano ammesse anche unità provenienti da altri concorsi a vice sovrintendente per la stessa annualità o annualità successive, si procede, al fine dell'individuazione dell'ufficio/struttura a cui assegnare ogni vincitore del concorso di cui al presente bando, applicando i criteri di cui al comma 5, in relazione al complessivo elenco di cui al comma 4, comunque nei limiti imposti dalla ripartizione territoriale di cui al comma 1; per i vincitori dei predetti altri concorsi, l'individuazione avrà luogo nell'ambito dei posti residui.

Art. 8

Approvazione delle graduatorie di fine corso e nomina alla qualifica di vice sovrintendente

1. Con decreto del Capo del Corpo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 novembre 2011, viene approvata la graduatoria di fine corso per lo specifico concorso di cui al presente bando e conferita la nomina a vice sovrintendente, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2014 ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.

2. Ai fini della formazione della graduatoria dell'esame di fine corso, a parità di punteggio prevale l'ordine nella graduatoria del concorso, di cui all'articolo 5.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.
Roma, 9 SET. 2014

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone



BASILICATA LIMITE REGIONALE N. 2 POSTI	
DIPENDENZA SEDE	LIMITE PROVINCIALE/PARCO
P.N. POLLINO	1
MATERA	1

CALABRIA LIMITE REGIONALE N. 3 POSTI	
DIPENDENZA SEDE	LIMITE PROVINCIALE/PARCO
P.N. POLLINO	1
COSENZA	1
CROTONE	1

EMILIA ROMAGNA LIMITE REGIONALE N. 21 POSTI	
DIPENDENZA SEDE	LIMITE PROVINCIALE/PARCO
BOLOGNA	6
FERRARA	2
FORLÌ - CESENA	1
MODENA	2
PARMA	7
PIACENZA	2
RAVENNA	1

LIGURIA LIMITE REGIONALE N. 4 POSTI	
DIPENDENZA SEDE	LIMITE PROVINCIALE/PARCO
GENOVA	2
IMPERIA	2

LOMBARDIA LIMITE REGIONALE N. 20 POSTI	
DIPENDENZA SEDE	LIMITE PROVINCIALE/PARCO
P.N. STELVIO	1
BERGAMO	2
BRESCIA	5
COMO	1
CREMONA	2
LECCO	2
LODI	1
MANTOVA	1
PAVIA	1
SONDRIO	3
VARESE	1

MARCHE LIMITE REGIONALE N. 1 POSTO	
DIPENDENZA SEDE	LIMITE PROVINCIALE/PARCO
ANCONA	1

PIEMONTE LIMITE REGIONALE N. 25 POSTI	
DIPENDENZA SEDE	LIMITE PROVINCIALE/PARCO
ALESSANDRIA	2
ASTI	1
BIELLA	1
CUNEO	8
NOVARA	1
TORINO	8
VERBANO - CUSIO - OSSOLA	2
VERCELLI	2

PUGLIA LIMITE REGIONALE N. 2 POSTI	
DIPENDENZA SEDE	LIMITE PROVINCIALE/PARCO
P.N. ALTA MURGIA	1
FOGGIA	1

TOSCANA LIMITE REGIONALE N. 3 POSTI	
DIPENDENZA SEDE	LIMITE PROVINCIALE/PARCO
P.N. ARCIPELAGO TOSCANO	1
LUCCA	2

VENETO LIMITE REGIONALE N. 1 POSTO	
DIPENDENZA SEDE	LIMITE PROVINCIALE/PARCO
VICENZA	1

